



IL TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Fallimentare Ufficio di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro P. Bernardi	Giudice Rel.
dott. Francesca Arrigoni	Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. **9/2020** promosso da:

ALBA2 S.R.L. in liquidazione, assistita dall'avv. GANDOLFI ALBERTO per delega apposta in calce al ricorso, con domicilio eletto in MANTOVA, via della Conciliazione, 15 presso il difensore, ha emesso il seguente

DECRETO

- considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. 1.f. depositato in data 11-3-2020, la società Alba2 s.r.l. in liquidazione (C.F.: 02485680231) con sede legale in Mantova, via C. Battisti, 9 e sede principale in Ponti sul Mincio, via A. Volta n. 10, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;
- tenuto conto che la società ha allegato al ricorso, tra i vari documenti, la visura camerale, la delibera dell'organo amministrativo ex art. 152 l.f., la delibera assembleare, l'elenco dei creditori e il contratto d'affitto d'azienda;



- rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;
- rilevato quanto alla competenza che la società ha attualmente sede legale in Mantova e che, prima del trasferimento di sede (avvenuto il 28-2-2020), può ritenersi provato, alla stregua della documentazione allegata e di quanto riportato alle pagine 9 e segg. del ricorso, che la sede principale fosse in Ponti sul Mincio (ove permane tuttora), sicchè sussiste la competenza di questo Tribunale a provvedere sul ricorso;
- considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (risultando superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;
- tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta dal liquidatore e che è stata allegata la delibera prevista dall'art. 152 l.f.;
- rilevato che la società ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;
- valutato che, non essendo pendenti ricorsi di fallimento, può concedersi un termine ampio, tenendo conto della sospensione dei termini stabilita dall'art. 1 co. 2 del decreto-legge n. 11/2020;
- considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;
- ritenuto opportuno, anche per vagliare eventuali opportunità di autorizzare atti di straordinaria amministrazione, nominare un commissario giudiziale individuato nel dott. Andrea Polacco, avendone i requisiti di legge;



concede

alla società **ALBA2 S.R.L.** in liquidazione con sede legale in Mantova, via C. Battisti, 9 e sede effettiva in Ponti sul Mincio, via A. Volta n. 10 termine sino al 9 luglio 2020 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo p.e.c. dei creditori medesimi;

dispone

che la società depositi entro il giorno 15 di ogni mese (a far data dal 15-4-2020) una relazione in cui riferisca in ordine all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonchè un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

- nomina quale commissario giudiziale il dott. Andrea Polacco;
- stabilisce il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto entro il quale la società ricorrente dovrà depositare presso la cancelleria del Tribunale la somma di € 6.500,00 per le spese di procedura.

Si comunichi.

Mantova, 12 marzo 2020.



Il Presidente
dott. Andrea Gibelli

